



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 31 DEL 02/10/2020

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N.30 DEL 30.09.2020
EMERGENZA COVID-19 - ULTERIORI MISURE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO
DA COVID- 19. OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE
MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO E ULTERIORI
DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LE OCCASIONI DI
AFFOLLAMENTO - MODIFICA E INTEGRAZIONI.**

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n.30 del 30.09.20 che ha indicato ulteriori misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Ritenuto di dover modificare e integrare il dispositivo della suddetta ordinanza nei punti 3 e 6.

Dato atto che per il resto rimane confermato quanto disposto con la sopra richiamata ordinanza.

Per le ragioni sopra enunciate

ORDINA

1. Nel rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli nazionali per le competizioni sportive è autorizzato esclusivamente lo svolgimento a porte chiuse (senza pubblico) delle competizioni sportive ufficiali inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali . Con le medesime modalità sono autorizzate anche le attività preparatorie (allenamenti) alle competizioni.



COMUNE DI ORISTANO

2. Sono possibili specifiche, motivate, deroghe per singoli eventi o singole giornate riguardanti manifestazioni di carattere sportivo, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel più assoluto rispetto delle norme generali di tutela contro la diffusione del virus.
3. Resta confermato quanto disposto nell'ordinanza sindacale n.26 del 10.09.2020 per tutte le altre tipologie di eventi/manifestazioni pubbliche, fatte salve le manifestazioni di carattere politico e sindacale.
4. E' fatto obbligo, su tutto il territorio comunale, di utilizzare la mascherina quale dispositivo individuale di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, scuole, impianti sportivi o uffici pubblici o di interesse pubblico; sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina; la mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica.
5. E' fatto anche obbligo a ogni Cittadino, con le limitazioni di cui all'art. precedente, di avere sempre la mascherina nella propria disponibilità quando non si è nel proprio domicilio e/o residenza.
6. Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Oristano, Autorità provinciale di pubblica sicurezza.
7. Di trasmettere la presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale per i seguiti di competenza. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Oristano.



COMUNE DI ORISTANO

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35 , anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L.16 maggio 2020 n ° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Demanda al Corpo di Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 02/10/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale**